

---

## **Contratto normale di lavoro per il personale impiegato sugli alpeggi e nel settore della pastorizia (CNL alpe)**

Del 1 febbraio 2022

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **535.250**

Modificato: –

Abrogato: 535.250

---

emanato dal Governo il 1° febbraio 2022

visti l'art. 359, l'art. 359a e l'art. 360 del Codice svizzero delle obbligazioni<sup>1)</sup> nonché l'art. 10 della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni<sup>2)</sup>

### **I.**

#### **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Nel Cantone dei Grigioni il rapporto di lavoro tra lavoratori dipendenti impiegati quali pastori sull'alpeggio o presso l'azienda a valle e i loro datori di lavoro viene disciplinato con il presente contratto normale di lavoro.

<sup>2</sup> Sono esclusi dal campo d'applicazione i rapporti di lavoro seguenti:

- a) tra coniugi o persone in unione domestica registrata;
- b) con parenti in linea ascendente e discendente nonché i rispettivi coniugi o partner registrati;
- c) con nuore o generi, qualora questi intendano rilevare l'azienda per gestirla in proprio.

<sup>3</sup> Fanno eccezione rapporti di lavoro e fattispecie alle quali è applicabile un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale oppure un altro contratto normale di lavoro.

---

<sup>1)</sup> [RS 220](#)

<sup>2)</sup> [CSC 210.200](#)

---

**Art. 2** Accordi divergenti e diritto sussidiario

<sup>1</sup> Per essere validi, accordi divergenti dal presente contratto normale di lavoro necessitano della forma scritta.

<sup>2</sup> Per quanto il presente contratto normale di lavoro o accordi scritti divergenti da esso non prevedano alcuna prescrizione, fanno stato a titolo integrativo le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni<sup>1)</sup>.

**Art. 3** Durata del lavoro normale

<sup>1</sup> La durata del lavoro si conforma alle esigenze dell'azienda. Per quanto possibile, nel primo mese di alpeggio non andrebbero superate le 14 ore al giorno e in seguito le 11 ore.

<sup>2</sup> Per i giovani fanno stato le durate del lavoro e del riposo quotidiane seguenti:

Età	Durata del lavoro massima	Durata minima del riposo continuativo
16-18 anni	10 ore	10 ore
13-15 anni	8 ore	12 ore

**Art. 4** Straordinari

<sup>1</sup> Se si rendono necessari degli straordinari, i lavoratori sono tenuti a prestarli soltanto se sono in grado di farlo e se lo si può pretendere da loro in buona fede.

<sup>2</sup> I giovani che hanno meno di 18 anni possono prestare straordinari solo in casi eccezionali urgenti.

**Art. 5** Vacanze, tempo libero e giorni festivi

<sup>1</sup> I lavoratori hanno diritto a vacanze, tempo libero e a giorni festivi riconosciuti non lavorativi. Questo diritto deve essere compensato con supplementi salariali, qualora per motivi aziendali non sia possibile usufruirne.

**Art. 6** Competenze

<sup>1</sup> I datori di lavoro sono tenuti a indicare per iscritto ai lavoratori le persone che li rappresentano e che sono le uniche autorizzate a impartire disposizioni e a dare loro ordini riguardo ai compiti e ai lavori.

<sup>2</sup> I datori di lavoro stabiliscono per iscritto le responsabilità dei lavoratori. Inoltre i rapporti di subordinazione e di responsabilità in seno a un gruppo di lavoratori devono essere disciplinati in modo inequivocabile.

---

<sup>1)</sup> RS [220](#)

---

**Art. 7** Salario

<sup>1</sup> Il salario viene corrisposto alle fine dell'alpeggio o dell'attività di pastore, al più tardi comunque 14 giorni dopo. I lavoratori possono richiedere un acconto alla fine di ogni mese.

<sup>2</sup> All'inizio del rapporto di lavoro i datori di lavoro devono consegnare ai lavoratori una conferma scritta relativa al salario oppure l'eventuale contratto di lavoro scritto nonché un esemplare del presente contratto normale di lavoro.

**Art. 8** Salario in caso di impedimento al lavoro

<sup>1</sup> Nei casi di impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore previsti dalla legge, il lavoratore ha diritto alla continuazione del versamento del salario come segue:

- a) dalla prima alla quinta estate di alpeggio o di attività quale pastore: 4 settimane
- b) dalla sesta alla decima estate di alpeggio o di attività quale pastore: 5 settimane
- c) a partire dall'undicesima estate di alpeggio o di attività quale pastore: 6 settimane

<sup>2</sup> Con la conclusione del rapporto di lavoro cessa anche la continuazione del versamento del salario.

<sup>3</sup> Prima di stipulare il contratto di lavoro i lavoratori devono informare i datori di lavoro in merito a eventuali doveri di servizio quali militare, protezione civile, pompieri, cariche politiche ecc. che coincidono con il periodo del rapporto di lavoro.

**Art. 9** Durata del rapporto di lavoro

<sup>1</sup> Il rapporto di lavoro nell'economia alpestre è a tempo determinato. La durata si conforma alla stagione d'alpeggio e comprende anche il tempo necessario per i lavori preparatori e conclusivi.

**Art. 10** Alloggio

<sup>1</sup> I lavoratori hanno diritto a un alloggio quantitativamente e qualitativamente sufficiente.

**Art. 11** Assicurazione malattia e contro gli infortuni

<sup>1</sup> I datori di lavoro devono accertarsi che i lavoratori dispongano di un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se necessario devono stipulare una tale assicurazione per i lavoratori. I premi sono a carico dei lavoratori.

<sup>2</sup> I datori di lavoro devono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia a favore dei lavoratori per un importo pari all'80 per cento del salario con una durata delle prestazioni pari almeno a 720 giorni. Non è consentita una limitazione delle prestazioni per rapporti di lavoro a tempo determinato. I premi sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori in ragione della metà ciascuno.

---

<sup>3</sup> I datori di lavoro devono assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali conformemente alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni<sup>1)</sup>. Devono essere assicurati contro gli infortuni non professionali soltanto i lavoratori che in media prestano almeno otto ore di lavoro a settimana. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico dei datori di lavoro, mentre quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei lavoratori.

## **II.**

Nessuna modifica in altri atti normativi.

## **III.**

L'atto normativo "Contratto normale di lavoro per l'alpeggio e la pastorizia" CSC [535.250](#) (stato 1 dicembre 1998) è abrogato.

## **IV.**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2022.

---

<sup>1)</sup> RS [832.20](#)